

Sentenza dell'8 aprile 2022, n. 860 – Presidente: Dott. Raffaele Del Porto – Giudice relatore: Dott.ssa Angelica Castellani

Nelle

società di capitali, l'interesse del socio al potenziamento e alla

conservazione della consistenza economica dell'ente è tutelabile esclusivamente

con strumenti interni (*i.e.*, la partecipazione alla vita sociale, l'impugnazione

delle deliberazioni degli organi societari, le azioni di responsabilità contro

gli amministratori). Ritenendosi queste tutele sufficienti, i soci non sono

legittimati ad impugnare i negozi giuridici stipulati dalla società. La

validità di questi, infatti, anche nelle ipotesi di nullità per illiceità

dell'oggetto, della causa o dei motivi, può essere contestata esclusivamente

dalla stessa società, senza che, al contrario, il socio possa invocare l'applicazione

dell'art. 1421 c.c., il quale sancisce che – salvo diversa disposizione di

legge – la nullità possa essere fatta valere da chiunque vi abbia interesse (conf.

Cass. 12615/1999, Cass. n. 4579/2009, Cass. n. 29325/2021).

Tra

i presupposti costitutivi dell'azione surrogatoria di cui

all'art. 2900 c.c.,
il legislatore prevede l'inerzia del debitore rispetto
all'esercizio delle sue
pretese personali. Tale inerzia – e con essa la legittimazione
del creditore
all'esercizio in via surrogatoria dell'altrui diritto – viene
meno solo nel
momento in cui il debitore ponga in essere condotte idonee e
sufficienti a far
ritenere utilmente espressa la sua volontà in ordine alla
gestione del
rapporto. Il creditore, inoltre, non può sindacare le modalità
con cui il
debitore abbia ritenuto di esercitare la propria situazione
giuridica
nell'ambito del rapporto, né contestare le scelte e l'idoneità
delle
manifestazioni di volontà espresse a produrre gli effetti
riconosciuti
dall'ordinamento.

Nel

*caso di specie, parte attrice agiva nella duplice qualità di
socia e, ex art. 2900 c.c., di creditore della parte
convenuta, al fine di ottenere, in via graduata: i)
l'accertamento della
nullità ovvero l'annullamento di un
lodo arbitrale irrituale pronunciato tra le medesime parti;
ii) l'annullamento dei successivi accordi, in
quanto fondati su lodo nullo o annullabile, nonché in quanto
in ogni caso non
idonei a configurare convalida del lodo (sul presupposto che
fosse annullabile)
a causa dell'omessa menzione, richiesta ex art. 1444 c.c.,
delle cause
di annullabilità.*

[Sent. 08.04.2022 n. 860Download](#)
(Massime a cura di Chiara Alessio)